

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

12° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 1996

Presidenza del vice presidente CIRAMI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE.....	Pag. 2, 4
BUCCIERO (AN)	3
GRECO (Forza Italia)	2
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	4
SILIQINI (CCD), relatrice alla Commissione ..	4

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1094) Nuove norme in materia di revisori contabili

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1094.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 9 ottobre scorso; in quell'occasione la senatrice Siliquini ha già svolto la relazione introduttiva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRECO. Signor Presidente, mi limiterò solo a fare qualche breve considerazione volta a raccomandare ai colleghi di valutare la coerenza o meno del disegno di legge n. 1094 con alcune disposizioni del diritto comunitario.

Ho già avuto un informale scambio di idee con il relatore, senatrice Siliquini, prospettandole le mie personali perplessità e i dubbi su alcune previsioni.

A mio parere, ove il testo del provvedimento legislativo in titolo dovesse essere approvato così come formulato, dovremmo mettere in conto anche il rischio di una futura opposizione da parte della Commissione europea, con conseguente denuncia del nostro paese per il mancato recepimento di talune disposizioni comunitarie ed in particolare della direttiva CEE n. 253 del 1984.

Svolgo per prima una osservazione che non è collegata con il diritto comunitario, ma che ritengo debba essere valutata ai fini di un emendamento.

Si parla molte volte di voler precludere ai magistrati la possibilità di avere incarichi extragiudiziari e mi pare che sia stato presentato in tal senso un disegno di legge.

Rilevo, invece, che l'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del disegno di legge prevede che la commissione esaminatrice, costituita presso ciascuna corte d'appello, abbia al suo interno un magistrato ordinario.

Invito, allora, la relatrice e i colleghi a valutare l'opportunità di modificare la previsione.

Passando, poi, all'esame della conformità o meno della proposta alle norme comunitarie, mi sembra che l'articolo 2 si pone in antitesi con l'articolo 4 della citata direttiva, che richiede espressamente un titolo di studio di livello universitario.

Non risulta che un ragioniere ne sia in possesso.

Inoltre, è bene tener presente che neanche l'equiparazione all'albo dei ragionieri è ammessa dal diritto comunitario.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che per l'ammissione alla prima sessione di esami è necessario «avere svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione, ovvero presso un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali».

Faccio notare che non si tratta di revisori contabili e addirittura la norma equipara al tirocinio l'attività di sindaco revisore, alla quale si può accedere senza titolo nè qualificazione.

In nessun caso è poi possibile un tirocinio presso soggetti abilitati, a norma dell'articolo 8 della direttiva CEE n. 253 del 1984, la quale stabilisce che: «Questo tirocinio deve essere effettuato per almeno due terzi presso una persona abilitata in virtù del diritto dello Stato membro conformemente alla presente direttiva».

I soggetti in parola esistono da noi soltanto a partire dal 21 aprile 1995, per cui mi domando come si possa coprire quell'arco minimo di tempo, cioè due anni su tre, stabiliti dalla stessa direttiva CEE.

Un'altra osservazione concerne l'articolo 4: non mi sembra che esso dia piena attuazione all'articolo 6 della direttiva CEE ricordata.

Infatti, l'articolo 4 del disegno di legge n. 1094 fa esplicito riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, disposizione che tra le materie di esame della prova orale non contiene quelle concernenti la revisione contabile, il controllo interno e la deontologia, che invece sono riportate nell'elenco contenuto nell'articolo 6 della direttiva CEE.

A me sembra che anche l'articolo 5 non dia attuazione all'articolo 2 di quella direttiva.

Infatti, mentre quest'ultimo prescrive che « il controllo di legge dei documenti... può essere effettuato unicamente da persone abilitate», il comma 1, dell'articolo 5 del decreto legge 29 aprile 1996, n. 226 - richiamato dall'articolo 5 del provvedimento in titolo - prevede che «Coloro che... fanno parte di collegi sindacali... possono essere rinnovati nella carica... anche se non iscritti nel registro dei revisori contabili».

Vi chiedo di sciogliermi con risposte adeguate i miei dubbi e le mie perplessità.

In sede di presentazione degli emendamenti mi riservo di precisare quelle mie posizioni che al momento sono estranee alla discussione generale.

BUCCIERO. Signor Presidente, rinvio a dopo la presentazione degli emendamenti, che a mio avviso saranno opportuni e necessari e alla loro successiva discussione, un mio intervento più articolato in materia.

Vorrei però approfittare di questa discussione generale per far presente che il disegno di legge n. 1094 viene esaminato dalla nostra Commissione in sede deliberante, mentre il disegno di legge n. 651, d'iniziativa del senatore Bevilacqua, presentato nel giugno del 1996, concernente «Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori dei conti», ci è stato assegnato in sede referente; di conseguenza, questi due provvedimenti legislativi non possono essere discussi congiuntamente. È quindi opportuno che la nostra Commissione esamini tale situazione.

Allo stato delle cose, poichè non vi sono altre strade percorribili, presenterò un emendamento in proposito, che cercherà di riassumere il

contenuto del disegno di legge n. 651, per ovviare a questo doppio binario. Per ora, mi limito solo a preannunciare la presentazione di tale proposta modificativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SILIQUNI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in sede di replica.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, anch'io rinuncio ad intervenire in tale fase.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è necessario fissare ora un termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. Propongo che tale termine sia fissato per le ore 12 di mercoledì 23 ottobre. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE